

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il potenziamento e l'incremento degli investimenti pubblici rappresentano uno degli obiettivi di maggior rilievo della politica economica del Governo. In coerenza con tale obiettivo, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio triennale 2020-2022, ha disposto la costituzione di un fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Le risorse complessivamente stanziare sul fondo investimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Ai sensi dell'articolo 1 commi 18, 19 e 622, una quota del Fondo, pari a 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023 è destinata alla realizzazione di specifici interventi (completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, Ryder Cup, interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato nei poligoni militari) il cui finanziamento è previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14. All'assegnazione di tali risorse si provvede con un apposito DPCM.

Il Decreto legge n.16/2020 convertito con modificazioni, inoltre, ha previsto per l'intervento di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 18 della legge n. 160/2019, il finanziamento mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, in luogo del finanziamento disposto a valere sugli stanziamenti del citato Fondo come inizialmente previsto dalla citata legge di bilancio. Pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026.

Per effetto di quanto sopra illustrato, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti di bilancio, ammonta a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034.

L'articolo 1, comma 24 della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) prevede che le risorse del fondo in questione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, siano ripartite con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I programmi di spesa potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini del monitoraggio, ciascun Ministero predisporre entro il 15 settembre di ogni anno, un resoconto sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere da allegare alla relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai sensi di quanto disposto di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2017, n. 160.

Il presente schema di DPCM, propone il riparto del Fondo tra Ministeri tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e di una loro valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attivare finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria, degli interventi proposti e in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo.

I successivi interventi da finanziare sono realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome sono individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 24, il DPCM disciplina le procedure per l'individuazione delle risorse non utilizzate e per la determinazione di quelle da riassegnare ai Ministeri nell'ambito delle finalità del Fondo investimenti, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse dall'Amministrazione proponente.

Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.

L'allegato 1 al DPCM illustra la proposta di riparto delle risorse del fondo tra Ministeri e per ciascuna annualità nel periodo 2020-2034, relativamente agli stanziamenti da assegnare a ciascuna Amministrazione in relazione ai programmi di investimento proposti e alle proprie competenze istituzionali.

## Relazione Tecnica

L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede il finanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. La stessa legge di bilancio 2020 destina una quota di tali risorse a specifici interventi il cui finanziamento è previsto a valere per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023. Si tratta, in particolare, di:

- opere di completamento del polo metropolitano MI-M5 di Cinisello-Monza Bettola (articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019);
- opere di infrastrutturazione della Ryder Cup 2022 (articolo 1, comma 19, della legge n. 160 del 2019);
- interventi di bonifica nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma (articolo 1, comma 622, della legge n. 160 del 2019).

Inoltre il Decreto legge n.16/2020 convertito con modificazioni ha previsto che le risorse del Fondo siano ridotte di 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026 in relazione alla istituzione di una apposita autorizzazione di spesa per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse alle Olimpiadi invernali 2026 (articolo 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 160 del 2019), in luogo di un finanziamento disposto a valere sugli stanziamenti del citato Fondo, come inizialmente previsto dalla legge di bilancio.

Pertanto, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti oggetto di riparto con il presente decreto ammonta a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, e sulla base di una valutazione delle proposte sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attivare finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria) in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalla disposizione.

La proposta di riparto del Fondo tra Ministeri e per ciascuna annualità è illustrato nell'allegato 1 della tavola dello schema di decreto, che riporta gli stanziamenti da assegnare in relazione ai programmi di investimento proposti da ciascuna Amministrazione in coerenza con le proprie competenze istituzionali.